



Corte di giustizia delle Comunità europee

COMUNICATO STAMPA n. 82/09

Lussemburgo, 1° ottobre 2009

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-58/08
Vodafone e altri / Secretary of State for Business, Enterprise and
Regulatory Reform

Stampa e Informazione

L'AVVOCATO GENERALE POIARES MADURO RITIENE VALIDO IL REGOLAMENTO SUL ROAMING

La Comunità poteva legittimamente imporre, alla luce degli interessi del mercato interno, limiti massimi ai prezzi applicati dagli operatori di telefonia mobile alle chiamate in roaming.

Il regolamento sul roaming ¹ ha fissato prezzi massimi applicabili dagli operatori delle reti di telefonia mobile per le chiamate effettuate e ricevute dagli utenti al di fuori della loro rete nazionale di appartenenza. Per tali prezzi massimi è stato previsto un periodo di vigenza di tre anni.

Il regolamento è stato adottato sulla base dell'articolo 95 CE, che consente alla Comunità di adottare normative volte al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri laddove sussistano disparità ovvero potenziali disparità che possano costituire ostacolo alla costituzione o al funzionamento del mercato interno.

Quattro dei maggiori operatori europei di telefonia mobile, la Vodafone, la Telefónica O2, la T-Mobile e la Orange, hanno contestato la validità del regolamento sul roaming dinanzi alla High Court of England and Wales (Tribunale di secondo grado). Quest'ultima ha quindi chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla questione se la Comunità disponesse del potere di adottare il detto regolamento sulla base dell'articolo 95 CE e se il legislatore comunitario, fissando prezzi massimi, abbia violato i principi di sussidiarietà e/o proporzionalità.

In primo luogo, l'avvocato generale Miguel Poiares Maduro **conferma che, a suo parere, la Comunità poteva legittimamente adottare il regolamento sulla base dell'articolo 95 CE.** Si può ragionevolmente ritenere che le differenze di prezzi esistenti tra le chiamate effettuate nell'ambito del proprio Stato membro e quelle effettuate in roaming scoraggiassero l'uso di servizi transfrontalieri quali il roaming. Scoraggiare in tal modo attività transfrontaliere rappresenta un potenziale ostacolo alla realizzazione di un mercato interno in cui sia garantita la libera circolazione di merci, servizi e capitali. Infatti, non vi è attività transfrontaliera più evidente nel settore delle telecomunicazioni mobili del roaming stesso. Ciò premesso, imporre prezzi massimi ai servizi di roaming può essere legittimamente considerato funzionale alla realizzazione del mercato interno, eliminando gli ostacoli alle attività economiche transfrontaliere.

¹ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2007, n. 717, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (GU L 171, pag. 32).

Nel verificare se il regolamento risulti conforme al principio di sussidiarietà (a termini del quale la Comunità può agire solamente se il medesimo obiettivo non possa essere sufficientemente perseguito dagli Stati membri), l'avvocato generale ha rilevato, in primo luogo, che, per quanto attiene ai prezzi applicati dagli operatori nei confronti degli altri operatori per l'utilizzazione delle rispettive reti (prezzi all'ingrosso), è evidente che l'azione a livello comunitario era necessaria: infatti, le autorità di regolamentazione nazionale non hanno né il potere di regolamentare i prezzi applicati da operatori di reti straniere agli operatori delle reti del loro Stato di appartenenza, né sono incentivate ad assoggettare a regolamentazione i prezzi all'ingrosso applicati, nell'ambito del territorio di loro competenza, a operatori stranieri.

Per quanto attiene ai prezzi al dettaglio, applicati dall'operatore di rete nazionale all'utente in roaming, la questione appare meno chiara. Si potrebbe sostenere che, una volta fissati i prezzi all'ingrosso, quelli al dettaglio potrebbero poi essere regolamentati dalle autorità nazionali. Tuttavia, l'avvocato generale Poiras Maduro ritiene che la regolamentazione dei prezzi al dettaglio da parte della Comunità sia stata utile ed adeguata. Egli osserva che, in considerazione della vigenza del regolamento limitata a tre anni, della natura transnazionale del roaming e del fatto che il roaming rappresenta un aspetto di minor interesse per le autorità di regolamentazione nazionale, la Comunità può risultare maggiormente motivata e collocata in una posizione più favorevole per risolvere il problema. Qualora la questione fosse stata lasciata alle 27 autorità di regolamentazione nazionali, queste avrebbero impiegato troppo tempo per introdurre effettivi sistemi di controllo dei prezzi al dettaglio.

Per quanto attiene alla questione della proporzionalità della fissazione di limiti massimi ai prezzi applicati dagli operatori delle reti di telefonia mobile, l'avvocato generale rileva che l'intervento della Comunità ha rappresentato un'*extrema ratio*; tutti i precedenti tentativi volti a ridurre i prezzi del roaming (ivi incluse ricerche sul diritto della concorrenza, iniziative di trasparenza, azioni regolamentari e pressioni politiche) sono, infatti, restate vane. Egli osserva parimenti che la Commissione ha accertato che i prezzi del roaming variavano in una misura tale da non poter essere spiegata dai costi soggiacenti, con operatori che traevano margini di utile superiori al 200% per le chiamate effettuate in roaming e del 300% o 400% per le chiamate ricevute. A fronte di tali tariffe eccessive e della necessità di un'azione tempestiva, la decisione di assoggettare i prezzi al dettaglio a regolamentazione costituiva una scelta che la Comunità poteva ragionevolmente adottare.

I controlli dei prezzi debbono sempre essere valutati attentamente in considerazione del loro estremo impatto sul mercato. L'avvocato generale ritiene peraltro che la durata limitata di tali prezzi massimi, l'esistenza di una clausola di decadenza che richiede un riesame periodico e la loro finalità (correggere carenze del mercato che le regole di concorrenza non sono state in grado di risolvere) rendano i controlli più accettabili. Sotto tal profilo, non si può essere considerare sproporzionato il regolamento.

L'avvocato generale ritiene, in conclusione, che **la fissazione di tariffe massime per le chiamate in roaming non violi i principi di sussidiarietà e proporzionalità.**

Conseguentemente, l'avvocato generale Poiras Maduro suggerisce alla Corte di confermare la validità del regolamento sul roaming.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106